



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Servizio polizia locale

Ordinanza n. 64 del 15/05/2025

OGGETTO: Integrazione ordinanza n. 11/1999 – variazione ZTL-C (tratto di corso Garibaldi e tratto di piazza Gramsci) in area pedonale (APU) e disciplinare transito veicolare in ZTL-C e APU.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE Dott. Gerardo ROBALDO
--

RICHIAMATA integralmente l'ordinanza n. 11 del 29 gennaio 1999 e s.m.i. relativa all'istituzione della Zona Traffico Limitato denominata ZTL-C in corso Garibaldi, tratto compreso tra via Mazzini e Piazza XXXI Martiri e le seguenti vie limitrofe:

- Via Solferino;
- Piazza Verdi;
- Via Cunietti, tratto compreso tra Via Cavallotti e Piazza Verdi;
- Via Alfieri, tratto compreso tra il civico n. 14 e Corso Garibaldi;
- Vicolo Vimercate;
- Via Del Pero, tratto compreso tra civico n. 13 e Corso Garibaldi;
- Vicolo Stanchi;
- Vicolo Baretti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 27 Giugno 2023 con la quale veniva deciso di **variare** la Zona Traffico Limitato (ZTL- C) in AREA PEDONALE nei tratti di strade come di seguito definito:

- Corso Garibaldi tratto compreso tra via Mazzini e via Zuffi;
- Corso Garibaldi tratto compreso tra via Zuffi e piazza Gramsci;
- Piazza Gramsci nell'area delimitata tra v.le Oliva e uscita dal parcheggio nei pressi del civico n. 23.

E veniva **approvato** l'uso di un sistema di controllo elettronico dei varchi del transito veicolare nella zona ZTL- C e nell'AREA PEDONALE nei punti indicati di seguito:

- via Cunietti intersezione via Cavallotti;
- via Lega Lombarda intersezione corso Garibaldi (rif. fronte civico n. 96 di corso Garibaldi);
- via Mazzini intersezione corso Garibaldi (rif. civico n. 1 di via Mazzini);
- via Alfieri (fronte civico n. 12);
- via Cairoli intersezione corso Garibaldi (rif. civico n. 120 di corso Garibaldi);

RICHIAMATA l'autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 250/99 all'installazione ed all'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Dipartimento per la viabilità sostenibile- Decreto Dirigenziale Registro n. 496 del 24 Ottobre 2023;

RAVVISATA la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti e di disciplinare il traffico veicolare in zona ZTL-C e nell'AREA PEDONALE di Corso Garibaldi e Piazza Gramsci in relazione all'uso di un sistema di controllo elettronico dei varchi, al fine di assicurare l'attuazione di quanto richiesto;

VISTO il Decreto Sindacale n.13 del 30 settembre 2024 con il quale si conferisce al Dott. Gerardo ROBALDO l'incarico di Dirigente del II Settore – “Finanze, Tributi, Personale, Servizi Demografici e Servizio Autonomo di Polizia Locale” - con le relative funzioni dirigenziali fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto ad una generalità delle persone;

VISTI gli artt. 5 (comma 3), 6 e 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 – Codice della Strada, nonché il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI l'art. 21 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 – Codice della Strada, gli art.li 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni, nonché il contenuto del “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” emesso con Decreto Ministeriale del 10/07/2002 e pubblicato sul supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2002;

VISTO l'art. 26 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 – Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. n. 5050 del 28 giugno 2019;

VISTI l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il vigente Statuto Comunale, il vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici e l'art. 27 del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Locale;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale n. 1 del 28.04.2015 all'oggetto "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento metodologico", come modificata e integrata con Direttiva Segretario Generale n. 1/2016;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale n. 3 del 26.04.2016 all'oggetto "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 regolamento sui controlli interni – Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

RAVVISATA la necessità di sospendere ogni provvedimento in contrasto con la presente ordinanza.

ORDINA

Per i motivi in premessa esposti, qui integralmente richiamati, sono emanati i seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione ed alla sosta nella rete viaria comunale e/o facente parte del patrimonio comunale:

A far data della presente Ordinanza:

1. l'istituzione dell' **AREA PEDONALE** permanente (0-24) nei tratti di strade come di seguito definito:
 - Corso Garibaldi il tratto compreso tra via Mazzini e via Zuffi;
 - Corso Garibaldi il tratto compreso tra via Zuffi e piazza Gramsci;
 - Piazza Gramsci nell'area delimitata tra v.le Oliva e uscita dal parcheggio nei pressi del civico n. 23.
- 1.1. Senso unico in Corso Garibaldi tratto compreso tra via Mazzini e via Zuffi con direzione Piazza Gramsci;
- 1.2. Senso unico in Corso Garibaldi tratto compreso tra via Zuffi e piazza Gramsci con direzione Piazza Gramsci;
- 1.3. Senso in Piazza Gramsci nell'area delimitata tra v.le Oliva e uscita dal parcheggio nei pressi del civico n. 23 con direzione via Calvi;
- 1.4. Senso unico in Piazza Gramsci nell'area delimitata tra uscita del parcheggio (civico n. 23) e la via Calvi con direzione via Calvi;
- 1.5. Divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone per l'intera Area Pedonale;

2. È imposto il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata di tutti veicoli a motore all'interno della **ZTL-C e dell'AREA PEDONALE** di corso Garibaldi e piazza Gramsci (Piazza Gramsci nell'area delimitata tra v.le Oliva e uscita dal parcheggio nei pressi del civico n. 23) e sono disposte le seguenti discipline e deroghe del traffico a modifica e integrazione dell'ordinanza n. 11 del 29 gennaio 1999:

2.1: *il transito senza limitazioni d'orario, nel rispetto della segnaletica verticale ivi operante, è consentito (escluso durante i giorni e gli orari in cui si svolge il mercato/manifestazioni/eventi) a:*

- a) Velocipedi e monopattini;
- b) Veicoli in servizio di polizia (sempre consentito il transito senza esclusioni);
- c) Mezzi di soccorso e antincendio in servizio di emergenza (sempre consentito il transito senza esclusioni);
- d) Veicoli al servizio di persone invalide con limitate capacità motorie munite dell'apposito contrassegno (previa comunicazione secondo le modalità previste dal Comando di Polizia Locale di Valenza);
- e) Veicoli muniti di autorizzazione (anche temporanea) rilasciata dal Comando di Polizia Locale per le seguenti categorie di veicoli:
 - I. veicoli autorizzati al servizio "taxi" e "ncc" per il transito e la sosta operativa per carico/scarico e per il tempo strettamente necessario alle operazioni di servizio, senza intralcio alla circolazione viabile (previa comunicazione secondo le modalità previste dal Comando di Polizia Locale di Valenza);
 - II. Veicoli dell'Amministrazione Comunale che per ragioni d'ufficio debbano obbligatoriamente accedere, non è consentito infatti il transito dei mezzi in questione solo per effettuare un collegamento tra due punti esterni;
 - III. Veicoli destinati al trasporto di persone con temporanea limitata o impedita capacità motoria;
 - IV. Veicoli adibiti all'espletamento di servizi pubblici (es. Asl, AMV, Posta, Enel veicoli adibiti al servizio di igiene urbana, AM+, Reti Gas, ecc..) che, per motivi di trasporto, pulizia, di manutenzione, di assistenza o similari debbano raggiungere obbligatoriamente un sito all'interno ZTL-C e nell' AREA PEDONALE (effettuando il percorso più breve), autorizzati per il transito e la sosta operativa per carico/scarico e per il tempo strettamente necessario alle operazioni di servizio, senza intralcio alla circolazione viabile;
 - V. Veicoli il cui proprietario o utilizzatore disponga di box ovvero posto auto non su area pubblica posto all'interno della ZTL-C o nell' AREA PEDONALE (effettuando il percorso più breve), autorizzati per il solo transito senza la sosta;
 - VI. Veicoli adibiti ad attività di "telesoccorso", "vigilanza" e similari, "assistenza sanitaria e socio-sanitaria" e ad istituti di vigilanza o equivalenti, per il transito e la sosta operativa per carico/scarico e per il tempo strettamente necessario alle operazioni di servizio, senza intralcio alla circolazione viabile, in prossimità delle sedi da raggiungere ubicate all'interno delle zone a traffico limitato esistenti ZTL-C e AREA PEDONALE;
 - VII. Veicoli che effettuano trasporto valori (l'autorizzazione consente il transito e la sosta operativa per carico/scarico, senza intralcio alla circolazione viabile, in prossimità delle sedi o delle agenzie bancarie da raggiungere ubicate all'interno delle zone a traffico limitato ZTL-C o nell'AREA PEDONALE);

- VIII. Veicoli dei medici “in visita domiciliare urgente”, possono circolare all’interno delle zone a traffico limitato ZTL-C o nell’ AREA PEDONALE; è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario alle operazioni di soccorso e senza recare intralcio o pericolo alla circolazione viabile;
- IX. Veicoli addetti ai lavori in occasione di eventi, manifestazioni e spettacoli teatrali, previa richiesta scritta da parte dell’organizzatore nei tempi e modalità previsti dal Comando Polizia Locale, autorizzati per il transito e la sosta operativa per carico/scarico e per il tempo strettamente necessario alle operazioni di servizio, senza intralcio alla circolazione viabile, in prossimità delle sedi da raggiungere ubicate all’interno delle zone a traffico limitato esistenti ZTL-C e AREA PEDONALE;
- X. Veicoli nei casi di accertata necessità di accedere all’interno della ZTL-C e AREA PEDONALE (traslochi, lavori edili, manutenzione opere a rete, ecc.);
- XI. transito dei funerali esclusivamente a piedi con eccezione del carro funebre e dell’eventuale mezzo per il trasporto delle corone;
- XII. Veicoli addetti ai lavori degli operatori commerciali titolati in occasione del Mercato, ambulante settimanale per il transito e la sosta operativa per carico/scarico e per il tempo strettamente necessario alle operazioni di servizio, nei giorni e negli orari definiti per l’allestimento, lo svolgimento del mercato e lo smontaggio dei banchi, senza intralcio alla circolazione viabile, sarà consentita la sosta all’interno degli appositi spazi del mercato ai soli veicoli di cui sia espressamente previsto nella concessione/occupazione e/o autorizzati dal personale di vigilanza preposto al controllo del mercato. Non è comunque consentito il transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non adibiti a trasporto di persone, eccetto eventuali deroghe autorizzate dal Comando Polizia Locale;
- XIII. Veicoli di proprietà dei residenti, dei titolari di esercizi commerciali (i legali rappresentanti), degli esercizi commerciali, che non abbiano box ovvero posto auto su area pubblica, posto all’interno dell’ ZTL-C e dell’AREA PEDONALE (effettuando il percorso più breve), per operazioni di scarico e carico delle merci limitatamente al tempo strettamente necessario a tali operazioni e comunque, per un tempo non superiore a 30 minuti, da conteggiarsi mediante l’esposizione sul parabrezza del veicolo, in modo ben visibile, dell’indicazione precisa ed inequivocabile dell’ora di arrivo;
- XIV. Veicoli autorizzati dal Comando Polizia Locale (eventualmente anche *nei giorni e negli orari in cui si svolge il mercato/manifestazioni/eventi*).

2.2: Il transito **con** limitazione oraria (dalle ore 08.30 alle ore 10,30) è consentito (escluso durante i giorni e gli orari in cui si svolge il mercato/manifestazioni/eventi), nelle seguenti modalità e nel rispetto della segnaletica verticale ivi operante:

Al veicoli non indicati a punto 2.1 del presente provvedimento, **autorizzati** dal Comando Polizia Locale, che effettuano operazioni di carico e scarico delle merci limitato al tempo strettamente necessario all’effettuazione delle stesse per le quali sono stabilite le seguenti prescrizioni: la sosta consentita è la c.d. “sosta operativa”, intesa come la sosta del veicolo senza recare intralcio o pericolo alla circolazione viabile, con la presenza di personale impegnato in operazioni di carico/scarico, limitatamente al tempo strettamente necessario all’effettuazione delle stesse e, comunque, per un tempo non superiore a 30 minuti, da conteggiarsi mediante l’esposizione sul

parabrezza del veicolo, in modo ben visibile, dell'indicazione precisa ed inequivocabile dell'ora di arrivo. Non è comunque consentito il transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non adibiti a trasporto di persone.

2. Disposizioni generali:

- a) -Per ottenere le autorizzazioni di cui sopra dovrà essere presentata, dall'avente titolo, nei tempi e nelle modalità previste dal Comando Polizia Locale di Valenza, apposita istanza a cui si dovrà allegare l'eventuale documentazione richiesta al fine di una verifica dei requisiti necessari per ottenere il titolo autorizzatorio. In luogo della documentazione di cui sopra potrà essere presentata nei casi e nei modi previsti dalla legge apposita e specifica autocertificazione. Nel contrassegno verrà indicata la targa del mezzo ed altri eventuali dati necessari a meglio individuare la tipologia ed i limiti dell'autorizzazione.
- b) -I contrassegni saranno di colori diversi a seconda delle tipologie al fine di una migliore e più immediata individuazione da parte degli organi di vigilanza. Il contrassegno dovrà essere sempre esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo (parabrezza).
-Il non avere con sé l'autorizzazione e/o contrassegno o non esporlo nei modi previsti non consente di fatto il transito e/o la sosta all'interno della ZTL-C e AREA PEDONALE, salvo specifica e preventiva autorizzazione rilasciata, dal Comando della Polizia Locale.
- c) -Il venir meno di uno o più dei requisiti che abbiano determinato il rilascio del permesso viabile, ne provoca la decadenza dalla validità con l'obbligo, per il titolare del medesimo, della restituzione del permesso al Comando di Polizia Locale, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento;
- d) -Nei casi di deperimento/illeggibilità o perdita di possesso del contrassegno ovvero di variazione di uno o più dei requisiti che hanno determinato il rilascio del permesso, l'intestatario dovrà darne comunicazione all'ufficio competente del Comando di Polizia Locale, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento. L'ufficio fornirà all'interessato le informazioni e le istruzioni cui attenersi;
- e) -L'autorizzazione (e/o contrassegno), esclusivamente in originale, dovrà essere obbligatoriamente esposta in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo (parabrezza). Il mancato possesso sul veicolo del permesso o la sua mancata esposizione nei modi previsti od illeggibilità anche parziale, non consente il transito all'interno della ZTL-C e AREA PEDONALE;
- f) -Il Comando di Polizia Locale effettuerà controlli periodici "a campione" per verificare la regolarità dell'utilizzo delle autorizzazioni (e/o contrassegni) e la permanenza dei requisiti necessari alla sussistenza dei permessi viabili;
- g) -Il Comando Polizia Locale rilascerà contrassegno temporaneo ovvero di durata quinquennale (con scadenza al 31 dicembre di ogni anno e rinnovabile entro il 31 marzo successivo, previa presentazione di apposita istanza);
- h) -E' stabilito a 2 (due) il numero massimo dei veicoli, per ogni avente titolo, cui potrà essere rilasciata l'autorizzazione viabile (e/o contrassegno) alla circolazione in deroga, per l'effettuazione di operazioni di "*carico e scarico delle merci*" (sosta operativa), all'interno delle zone a traffico limitato esistenti ZTL-C o nell'AREA PEDONALE, eccetto eventuali deroghe autorizzate dal Comando di Polizia Locale;
- i) -Per veicoli autorizzati al servizio "taxi" e "ncc" i titolari dell'autorizzazione/licenza dovranno dare tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale della necessità di dover

transitare nella ZTL-C e AREA PEDONALE, o comunque dovranno comunicare l'avvenuto passaggio entro e non oltre le 48 ore successive;

- j) -Per i Veicoli al servizio di persone invalide con limitate capacità motorie munite dell'apposito contrassegno che non sia registrato nella piattaforma "CUDE", i titolari del contrassegno dovranno dare tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale della necessità di dover transitare nella ZTL-C e AREA PEDONALE, o comunque dovranno comunicare l'avvenuto passaggio entro e non oltre le 48 ore successive;
 - k) -Per i veicoli utilizzati per particolari attività e servizi di manutenzione urgente temporanea e imprevista, i titolari/intestatari dei veicoli stessi dovranno dare tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale della necessità di dover transitare nella ZTL-C e AREA PEDONALE, o comunque dovranno comunicare l'avvenuto passaggio entro e non oltre le 48 ore successive motivando e specificando la necessità urgente, nelle modalità previste dal Comando di Polizia Locale di Valenza;
 - l) -Il personale della Polizia Locale potrà concedere deroghe temporanee ai divieti sopra imposti per comprovanti, urgenti e contingibili motivi.
 - m) -La mancata esposizione o la non volontaria esibizione del contrassegno agli organi di vigilanza (su specifica richiesta) verrà sanzionata a norma del Codice della Strada ai sensi rispettivamente degli articoli 180 (per la eventuale successiva esibizione del documento autorizzatorio nel caso che non sia possibile nell'immediatezza procedere alla verifica presso gli uffici competenti) e 192 del Codice della Strada;
 - n) Tutte le violazioni al presente Disciplinare, saranno sanzionate dagli organi di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada).
4. Per pubblicizzare agli utenti della strada i limiti e i divieti imposti con il presente provvedimento dovrà essere posizionata adeguata e specifica segnaletica scelta tra quella prescritta e riportata dal Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni, nonché il contenuto del "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" emesso con Decreto Ministeriale del 10/07/2002 e pubblicato sul supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2002;
5. La posa della segnaletica stradale, compresi segnali ed attrezzature complementari, in corrispondenza delle strade interessate dai provvedimenti disposti dalla presente Ordinanza, è a carico della ditta affidataria dei lavori nel rispetto delle prescrizioni e dei termini di tempo impartiti dal Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni;
6. E' altresì a carico del ditta affidataria dei lavori l'obbligo di predisporre opportuna segnaletica di divieto, obbligo, preavviso, deviazione, indicazione e/o utilità e quanto necessario, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato "A" da considerare come parte integrante del presente provvedimento e per l'integrazione della ZTL-C e l'istituzione dell'Area Pedonale;
7. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'albo pretorio ed è reso edotto agli utenti della strada con il posizionamento dell'adeguata e

specifica segnaletica scelta tra quella prescritta e riportata dal codice della strada approvato D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni e nella particolarità quanto previsto dall'art. 188 del codice della strada e dell'art. 381 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione così come integrato e modificato del D.P.R. 151 del 30/07/2012;

8. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la disciplina della circolazione stabilita dalla presente ordinanza ed ai funzionari che espletano compiti di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada, di farla rispettare;
9. L'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada, tenuto altresì conto di quanto previsto dall'art. 146 comma 2 in relazione all'articolo 38 comma 3 del Codice della Strada per violazioni ai comportamenti imposti dalla segnaletica stradale temporanea. E' fatta salva altresì l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 per quanto concerne gli obblighi di segnalamento del cantiere e di osservanza delle prescrizioni di cui all'autorizzazione da parte della ditta interessata;
10. La presente Ordinanza verrà trasmessa in copia a:
 - Stazione Carabinieri Valenza;
 - Polizia Stradale distaccamento di Valenza;
 - Guardia di Finanza.
11. La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e sarà possibile, inoltre, prenderne visione sul sito www.comune.valenza.al.it alla voce [albo pretorio](#);

DÀ ATTO

Al fine del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, che il presente provvedimento sarà pubblicato nell'elenco semestrale di cui all'Art. 23 del D.lgs n. 33/2013, nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione di primo livello Provvedimenti, sottosezione di secondo livello – Provvedimenti Dirigenti;

In relazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 – “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” si dichiara che non sussistono conflitti di interesse;

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche e integrazioni, contro il presente atto può essere presentato ricorso per quanto concerne il dispositivo:

- ricorso ordinario al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 e successive modifiche e integrazioni;

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche e integrazioni, l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il II Settore e il responsabile del procedimento è il Commissario Capo - Comandante Dott. Gianluigi Talento;

Qualsiasi persona interessata può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

Il Dirigente

Dott. Gerardo Robaldo

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*